

dei indennità di disoccupazione (ex Aspi) che definiscono con sigle quali Naspi 2015-Asti 2015-Dis Coll 2015. Una vera e propria babele di numeri, decorrenze, calcoli, penali, durate flessibili. Addirittura l'art.7 del decreto è titolato condizionalità nel senso che l'erogazione della Naspi (nuova assicurazione sociale per l'impiego) è condizionata, pena decadenza della prestazione, all'assolvimento di alcuni adempimenti di difficile conseguimento. Un decreto rompica-po, tortuoso da far invidia al più sofisticato cruciverba del mondo. Tutto ciò con l'evidente intenzione di oscurare la tristissima sorpresa negativa a danno di chi perderà il posto di lavoro e che si ritroverà con un pugno di mosche a fronte di tassazione indecifrabile ed inqualificabile. Oltretutto è un decreto a rate nel senso che il Ministro del Lavoro entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, ne produrrà un'altro con cui determinerà le condizioni, le modalità e le san-

tutti. Ma, forse, i professori numero due, non hanno nè tempo, nè voglia di frequentarli, nè tantomeno ascoltarli!

Franco Bellini
Udine

RIFORME Il rilancio della montagna

■ Dopo la riforma degli enti locali che svuota i comuni della loro identità e della loro funzione di prossimità con i cittadini, arriva sul tavolo dei sindaci il documento sui lavori degli Stati Generali della Montagna, che indica chiaramente un percorso preoccupante per il futuro della Montagna Friulana. Vengono identificate delle aree interne ad alto indice di disagio e marginalità, mi domando i criteri per cui siano inseriti in questo contesto comuni che sicuramente non hanno queste caratteristiche. Quando parliamo di montagna, di spopolamento, di qualità dei servizi e problematiche di assi-

stenza alle fasce sociali più deboli non possiamo paragonare comuni medio grandi a quelli che veramente soffrono di situazioni socio economiche difficili. È vero che tutti rientrano nella definizione formale di territorio montano, ma se lo scopo di questi incontri è cercare delle situazioni per un territorio che sta venendo abbandonato dobbiamo intervenire in quelle aree dove questo fenomeno è più accentuato e dove magari in questi anni i servizi sono stati chiusi o ridotti lasciando i sindaci lottare da soli per la propria gente. L'attenzione dev'essere posta priori-

tariamente sui piccoli comuni montani altrimenti dobbiamo parlare di altro, non di difesa della montagna o di sua valorizzazione, ma dobbiamo coscientemente dire che certe aree le vogliamo emarginare ulteriormente, oppure dire a questi cittadini di trasferirsi altrove, se invece vogliamo essere garanti di un patrimonio al di là dell'aspetto demografico, serve un'assunzione di responsabilità che va oltre un'analisi strettamente elettorale. Devono essere costruiti strumenti pratici e concreti di intervento ed anche indirizzati prioritaria-

mente a queste realtà, altrimenti sarebbero sempre lasciate in disparte nello sviluppo del proprio territorio e nella possibilità di beneficiare di dette contribuzioni. Molte volte ai tavoli regionali si parla di strategie, ma poi in conclusione non si arriva a concretizzare nulla; molti comuni di montagna hanno i progetti per dare sviluppo al proprio territorio, per valorizzare le proprie aree, hanno sui loro tavoli le esigenze dei propri cittadini, delle proprie attività commerciali e artigianali; ma per cominciare veramente ad investire sulla montagna significa avere il co-

SANITÀ Un grazie all'ospedale

■ La cronaca riporta vari casi di malasanità. Ma la mia personale esperienza di malato, non ancora definitivamente conclusa, racconta tutt'altro. Racconta della professionalità del personale sanitario, infermieristico e medico, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine: da quello dei reparti presso cui ho sostenuto i vari Day Hospital a quello del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione grazie alla cui meticolosità ho conosciuto l'abilità del reparto di Day Hospital Mediche, a quello di Ematologia e, ultimi ma non ultimi, agli Angeli di Otorinolaringoiatria. Ma ciò che voglio testimoniare, è la profonda umanità da loro profusa nello svolgimento della propria professione.

Alessandro Dilella
Udine

Onlus, strada in discesa per inserirsi nell'anagrafe

■ Quali sono le novità in tema di iscrizione al registro delle Onlus?

Secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate, le organizzazioni non governative (Ong), riconosciute idonee ai sensi della L. 49/1987 alla data del 29 agosto 2014, che intendono essere inserite nell'Anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) non devono adeguare gli statuti o atti costitutivi ai requisiti previsti per quei soggetti, ma è sufficiente presentare istanza di iscrizione all'Anagrafe, tenuta presso le direzioni regionali dell'AE.

Le Ong già riconosciute "idonee", ai sensi della L. 49/1987, alla data di

entrata in vigore della L.125/2014 (29/08/2014), qualora vogliano mantenere la qualifica di Onlus (ex art. 10, c. 8, D.Lgs 460/1997), devono presentare istanza di iscrizione all'Anagrafe Onlus, tenuta presso le direzioni regionali dell'Agenzia. Le nuove disposizioni prevedono che, per i primi 6 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 125/2014 (quindi fino al 28 febbraio 2015), ovvero fino al momento dell'avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa dal Ministero degli Affari Esteri.

L'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus avviene mediante la presentazione alla direzione regionale dell'Agen-

zia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della Ong richiedente dell'apposito modello di comunicazione, reperibile sul sito dell'Agenzia, nella sezione dedicata al settore "non profit". La compilazione del modello, in corrispondenza della casella 14 riguardante il settore di attività, deve essere indicato l'acronimo "Ong", senza allegare né lo statuto o atto costitutivo né la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, prevista dal Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di Onlus. Per quanto riguarda le modalità di presenta-

zione, il modello può essere spedito in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento o consegnato, in duplice esemplare, alla direzione regionale competente. Questa, una volta effettuata l'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus, ne darà comunicazione all'organizzazione interessata. L'iscrizione all'Anagrafe consente alle Ong di mantenere le agevolazioni fiscali previste per le Onlus, la possibilità di accedere al "cinque per mille" dell'Irpef e di ricevere erogazioni liberali, deducibili e/o detraibili per coloro che le effettuano.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

In collaborazione con
Professionisti.it
il primo network dei professionisti in Italia
www.professionisti.it
Numero Verde 800 901 335
Email: info@professionisti.it

Associazioni sportive stretta di freni

■ E' vero che si deve intendere associazione sportiva dilettantistica, ai fini tributari, soltanto l'associazione che svolga effettivamente tale l'attività?

E' così. Lo dispone una recente sentenza della commissione tributaria provinciale di Firenze (numero 149/2/15) del 5 gennaio 2015 con cui la stessa commissione ha stabilito che se l'associazione ha ricevuto il riconoscimento della finalità dilettantistica da parte del Coni ciò non significa, per presunzione, che l'attività dalla stessa esercitata sia corrispondente ai principi dell'associazione stessa. L'associazione potrebbe effettivamente esercitare, inve-

ce, attività commerciale, come nel caso di specie. I giudici hanno sottolineato che le associazioni sportive non godono di uno stato di extrafiscalità che le esenti da qualsiasi prelievo fiscale potendo di fatto esse svolgere attività commerciale. Il disposto dell'articolo 148 del DPR 917 è una deroga alla disciplina generale. L'onere di provare la sussistenza dei presupposti per l'esenzione è a carico di colui che dell'esenzione si vuole avvalere. Nel caso affrontato dalla commissione, invece, il contribuente non aveva dimostrato che l'attività svolta dall'associazione non fosse commerciale, invece l'ufficio dimostrava tutt'altro, cioè che le attività svolte da questa rientravano nel fitness commerciale; nella specie oltretutto i bilanci non erano correttamente compilati e non era assicurata la partecipazione dei soci alla vita della società.

Giuseppe Colucci
avvocato